

PROVINCIA DI AREZZO

Direttive all'Ambito Territoriale di Caccia Arezzo per la regolamentazione e l'esercizio della caccia di selezione di capriolo, cervo, daino e muflone

PREMESSA
(estratto delle norme in vigore)

Regolamento 26 luglio 2011, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Art. 89

- *Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati*
(articolo 28 bis l.r. 3/1994)

1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) redige il piano di gestione sulla base delle indicazioni della provincia;
- b) organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni;
- c) individua un responsabile per ciascun distretto di gestione;
- d) assegna ad ogni distretto di gestione un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia in battuta al cinghiale e ripartisce fra loro i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, provvedendo, qualora risulti necessario, alla formulazione di graduatorie;
- e) individua modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi, nel rispetto della normativa vigente;
- f) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori non iscritti;
- g) cura l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale l'organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;
- h) redige e invia alla provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività di gestione svolte.

Art. 90

- *Piano di gestione e prelievo degli ungulati*
(articolo 28 bis l.r. 3/1994)

1. Per la predisposizione del piano annuale di gestione e prelievo degli ungulati di cui all'articolo 28 bis, comma 3, della l.r. 3/1994 , la provincia stabilisce tempi e modalità operative a cui gli ATC ed i titolari e/o responsabili di tutti gli istituti faunistici e faunistico venatori presenti sul territorio devono attenersi.

2. Il piano annuale di gestione e prelievo deve garantire il raggiungimento e il mantenimento della densità fissata ai sensi dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 .

3. Il piano annuale di gestione e prelievo è approvato dalla provincia sentite le organizzazioni professionali agricole della zona e comprende:

- a) il piano di assestamento e prelievo redatto per ogni specie;
 - b) gli interventi per la prevenzione dei danni;
 - c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione delle specie ungulate.
4. Il piano di gestione e prelievo fissa, per ogni distretto, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati.
5. Per la realizzazione del piano di gestione e prelievo la provincia stabilisce un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi.

Art. 100
- Caccia di selezione a cervidi e bovidi
(articolo 28 bis l.r. 3/1994)

1. I cacciatori che non hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell' articolo 28, comma 3 lettera d), della l.r. 3/1994 possono iscriversi ad un solo distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite secondo le disposizioni provinciali. Le province possono prevedere nei propri regolamenti iscrizioni a distretti destinati alla gestione del cervo e del muflone.
2. La caccia di selezione è esercitata, secondo le norme definite dalla provincia, esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.
3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Ogni cacciatore abilitato deve essere assegnato ad un distretto. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.
4. Il comitato di gestione può riservare una quota non superiore al 30 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, anche a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato.
5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.
6. Le province possono disciplinare la caccia di selezione con l'uso dell'arco.
7. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
8. Il cacciatore di cervidi e bovidi entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia deve inviare all'ATC la scheda di abbattimento rilasciata dall'ATC stesso e compilata per ciascun capo abbattuto.
9. Con riferimento al recupero dei capi feriti e ai controlli sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 96 e 97.

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 11 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
" Art. 11 - Ambiti territoriali di caccia
1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata.
2. Gli ATC in Toscana sono nove con confini corrispondenti ai confini delle province e denominati con il nome della città capoluogo. Le Province di Firenze e Prato formano un solo ATC.
3. Nel piano faunistico venatorio, per garantire nel territorio a caccia programmata una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche afferenti ai singoli contesti territoriali, possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell'accesso dei cacciatori di cui all'articolo 13 ter. I sottoambiti sono privi di organi.
4. I confini degli ATC e degli eventuali sottoambiti sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26.
5. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono

affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.

6. Sono organi dell'ATC:

- a) il Presidente,
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Comitato di gestione;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

7. Gli organi hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio.

8. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei delegati, in conformità ad uno schema predisposto dalla Regione.

9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive.

10. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la nomina degli organi e per il funzionamento degli ATC, nonché le forme di controllo necessarie per garantire il perseguimento dell'interesse pubblico. ”.

Art. 14

- Norma transitoria

1. Entro il 30 aprile 2015 le province, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), nominano i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), come modificato dalla presente legge. In caso di mancata nomina, la Regione provvede alla nomina di un commissario. In fase di prima applicazione la sede degli ATC è presso la sede della provincia di riferimento.

2. I comitati di gestione o il commissario di cui al comma 1 esercitano le funzioni di cui all'articolo 11 ter della l.r. 3/1994 a decorrere dalla nomina e, da tale data, gli ATC in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi. Il patrimonio, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ATC soppressi sono trasferiti agli ATC di nuova istituzione relativi al territorio della provincia di riferimento.

3. A far data dalla nomina dei nuovi comitati di gestione, il Presidente del comitato di gestione e il revisore dei conti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2015 per gli adempimenti di cui al capo II del d.p.g.r. 33/R/2011, la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi.

4. Il bilancio finale di esercizio e l'atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi al nuovo comitato di gestione. Al trasferimento del patrimonio si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti entro il 30 giugno 2015. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2015, la provincia nomina un commissario.

7. Fino all'approvazione dei nuovi piani faunistici venatori provinciali, gli attuali ATC costituiscono sottoambiti dell'ATC di riferimento.

8. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono approvate le modifiche al d.p.g.r. 33/R/2011.

9. Fino all'approvazione delle modifiche di cui al comma 8, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.p.g.r. 33/R/2011, in quanto compatibili con la l.r. 3/1994 .

10. Per la stagione venatoria 2015/2016 la quota di iscrizione all'ATC di residenza venatoria è stabilita in almeno euro 100,00.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alle nomine di cui al comma 1, i comitati di gestione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non possono concludere contratti per lavori, forniture e servizi di durata superiore a dodici mesi.

Il presente documento, costituisce la direttiva della Provincia per l'esercizio della gestione della caccia di selezione, a decorrere dal 01/05/2015, da parte dell'ATC Arezzo.

La Provincia, con il presente atto:

- **emana le indicazioni della provincia all'ATC per redigere il piano di gestione;**

- **stabilisce tempi e modalità operative a cui l'ATC deve attenersi per la predisposizione del piano annuale di gestione e prelievo degli ungulati di cui all'articolo 28 bis, comma 3, della l.r. 3/1994;**

- **definisce le norme per le quali la caccia di selezione è esercitata, esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.**

L'ATC potrà, a norma e nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali e della presente direttiva, adottare uno specifico regolamento sulla materia.

TESTO DELLA DIRETTIVA E DELLE INDICAZIONI

ART. 1

(Accesso alla gestione di cervidi e bovidi)

Possono accedere alla gestione dei cervidi e bovidi solo i cacciatori abilitati, iscritti nell'apposito registro istituito dalla Regione Toscana e iscritti all'A.T.C.

ART. 2

(Area vocata e Distretti di gestione)

1) Nel Piano faunistico-venatorio è individuato il territorio vocato per la gestione di ciascuna specie di cervidi e bovidi.

2) L'A.T.C. Individua i distretti di gestione, ricompresi nel Piano Faunistico venatorio, dove si attua la gestione venatoria dei cervidi e bovidi e suddivide ogni distretto in sotto-zone. I distretti di gestione possono comprendere anche territori posti in ATC diversi

L'A.T.C. individua, sentiti i Responsabili dei distretti, le sotto-zone in cui praticare la caccia alla cerca.

3) L'A.T.C. assegna ad ogni distretto di gestione un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia di selezione ai cervidi e bovidi, ripartisce fra loro i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, provvedendo, qualora risulti necessario, alla formulazione di graduatorie.

Nel caso le richieste superino i posti disponibili L' A.T.C., nella assegnazione ad un distretto, adotterà tale criterio di precedenza, in ordine decrescente di importanza:

- [residenza entro il perimetro del distretto;
- [residenza in un comune ricadente anche parzialmente nel distretto;
- [residenza in un comune ricompreso nell'A.T.C.
- [residenza in Toscana.
- [residenza in altre Regioni

4) I distretti per la gestione della specie cervo, possono ricomprendere interamente o parzialmente uno o più distretti di capriolo, senza frazionarne i confini.

6) I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di una altra specie sono definiti distretti multi-specie.

ART. 3

(Saturazione dei distretti di gestione)

1) L'A.T.C., definisce il numero massimo di cacciatori (saturazione) che possono essere iscritti ad ogni distretto di gestione tenuto conto del numero delle sotto-zone e dei capi risultanti dal piano di prelievo.

L'A.T.C., per l'anno 2016, determina la saturazione dei distretti come segue:

in ogni distretto possono essere iscritti un numero di cacciatori pari al numero delle sotto-zone.

A partire dall'anno 2017, la saturazione verrà stabilita sentiti i Responsabili dei distretti.

ART. 4

(Termini di iscrizione al distretto, cambio di distretto, cancellazione)

1) Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro distretto di gestione, soltanto dopo aver partecipato alla gestione per **tre stagioni venatorie** nel distretto di appartenenza. Le richieste di trasferimento, in carta semplice, debbono pervenire all' A.T.C. tra il 1 ed il 31 gennaio di ciascun anno.

Tale periodo può essere derogato in caso in caso di nuove abilitazioni o per trasferimento in un distretto di nuova costituzione.

2) I cacciatori iscritti ad un distretto che non partecipano, per qualsiasi motivo, per due (2) anni consecutivi ai censimenti e agli abbattimenti vengono cancellati dal distretto. Qualora intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a cervidi e bovidi dovranno fare richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione entro il periodo 1- 31 gennaio.

3) I cacciatori iscritti nei distretti, in numero superiore alle sotto-zone disponibili, possono trasferirsi anche l'anno successivo all'iscrizione.

ART. 5

(Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i Censimenti)

1) In ciascun distretto la gestione venatoria dei cervidi e bovidi è subordinata alla esecuzione annuale dei censimenti. Ogni cacciatore per avere accesso alla gestione venatoria deve effettuare ogni anno le giornate di censimento stabilite dal comitato di gestione dell'ATC.

Per il capriolo ed il cervo costituiscono un presupposto necessario per la realizzazione

della gestione venatoria la conoscenza e definizione dei seguenti parametri:

- [Areale di distribuzione
- [Consistenza e densità
- [Struttura

la gestione venatoria è subordinata anche all'accertamento dell'esistenza di una densità minima pari a:

- [capriolo: 10 capi/100 Ha di superficie boscata (5 capi/100 ha di superficie potenziale);
- [cervo: 2 capi/100 ha di superficie potenziale.

2) I metodi di censimento impiegabili per la definizione della densità e struttura sono:

CAPRIOLO:

- a) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984)
- b) censimento a vista da punti fissi su aree campione.
- c) censimento a vista da punti fissi in simultanea per la definizione della struttura.

Entrambi i metodi forniscono valori di densità del capriolo espressi come n° di capi/100 ha di bosco prima delle nascite.

- d) altri metodi concordati e riconosciuti dall'ISPRA

DAINO-MUFLONE:

- a) censimento completo a vista da punti fissi in simultanea
- b) censimento in battuta su aree campione (C.E.M.A.G.R.E.F, 1984), nelle aree in cui a causa del coefficiente di boscosità sia impossibile eseguire i censimenti a vista.

CERVO:

- a) censimento dei maschi adulti in bramito e rilevamento della struttura demografica;
- b) censimento a vista da punti fissi in simultanea;

3) La superficie di bosco censita con i suddetti metodi deve tendere al 10% della superficie boscata presente nel distretto. In ogni caso, il dato tendenziale per i distretti di capriolo è di effettuare almeno 1 area campione /1000 ha di superficie potenziale del distretto.

4) I periodi di censimento iniziano dal 1° di aprile e terminano l'ultima domenica di aprile

6) I Responsabili dei distretto, entro giorni 5 dal termine di ciascuna sessione di censimento, e comunque non oltre il 30 aprile inseriscono tutti i dati raccolti, i riepiloghi e ogni dato necessario al piano di prelievo nel portale in uso per la gestione cervidi e bovidi, dovranno consegnare il materiale del bramito e conservare il seguente materiale per 365 giorni:

- [moduli riepilogativi controfirmati;
- [cartografie con l'ubicazione degli animali censiti, ora di osservazione e direzione di spostamento.

[tutte le autocertificazioni

Le schede utilizzate per il censimento a vista dovranno essere conformi ai modelli predisposti. La densità viene espressa come n° di capi/100 ha di superficie potenziale.

7) La gestione venatoria ed il prelievo della popolazione o di ciascuna delle eventuali sub-popolazioni di cervo, esistenti nella ATC AREZZO, dovrà essere programmata in modo unitario, anche qualora essa ricada in più distretti di gestione.

Ciò significa che le operazioni di censimento, elaborazione dati, redazione del piano di prelievo, analisi dei capi abbattuti vengono effettuate in modo unitario per ciascuna popolazione o sub-popolazione esistente di cervo.

8) Potrà essere valutata dall'A.T.C., compatibilmente con le indicazioni Ispra, una valutazione e rimodulazione della battute di censimento con l'obiettivo di una loro riduzione, con il mantenimento delle sessioni storiche che rappresentano il reale andamento delle densità di cervidi del distretto. Tutto ciò nell'ottica di uno snellimento delle procedure di censimento che consenta :

- la partecipazione attiva dei cacciatori più anziani;
- il rispetto dei parametri minimi previsti dall'Ispra;
- l'omogenizzazione con metodiche di censimento adottate nelle province confinanti.

9) Per poter partecipare ai censimenti il cacciatore deve preventivamente consegnare al Responsabile i moduli di autocertificazione (Mod.15) e di adesione alla caccia di selezione (Mod. 14) debitamente firmati ed indossare il giubbotto di riconoscimento arancione.

ART. 6

(Piano di prelievo)

1) L'A.T.C. provvede all'elaborazione dei dati raccolti durante ciascuna sessione di censimento tramite il personale di cui all'art. 9 della Legge R. n° 88/2014 ; qualora l'areale di una stessa popolazione o di una sub-popolazione venga censito da Enti distinti, ciascuno per la sua parte di competenza, l'elaborazione dei dati dovrà prevedere una fase comune di incrocio dei dati nelle aree di confine.

2) Sulla base dei dati elaborati, per ciascuna popolazione o sub-popolazione viene redatta una stima della consistenza a fine inverno, definite le dimensioni dell'areale (annuale e, se possibile, invernale-primaverile e estivo-autunnale), calcolate le densità riferite all'areale annuale e definite le strutture demografiche della popolazioni.

3) La proposta di piano viene trasmessa all'ISPRA per il relativo parere e per procedere

poi all'approvazione definitiva.

4) Le classi di sesso-età adottate nel Piano di prelievo sono, per le singole specie, le seguenti:

CAPRIOLO:

a) **MASCHIO ADULTO**: maschio che per la dentatura risulta avere più di due anni di età, qualunque maschio palcuto su almeno una stanga, o qualunque maschio forcuto con trofeo di lunghezza maggiore di 18 cm (indicativamente superiore a una volta e mezzo l'altezza delle orecchie);

b) **MASCHIO GIOVANE**: comprende tutti i maschi puntuti (su entrambe le stanghe) indipendentemente dall'età, tutti i maschi di 14 mesi forcuti e tutti i maschi forcuti con altezza del trofeo inferiore a 18 cm, indipendentemente dall'età;

c) **FEMMINA** : femmina di 1 o più anni di età; la Regione può adottare ulteriori distinzioni tra femmine "sottili" di 14 mesi e femmine adulte di due anni o più;

d) **PICCOLO**: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

DAINO:

a) **MASCHIO PALANCONE** : maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con conformazione a pala di larghezza superiore a 7 centimetri su almeno una stanga.

b) **MASCHIO BALESTRONE**: maschio di età compresa tra 24 mesi e 46 mesi o comunque con trofeo con almeno quattro punte totali, senza pala o con paletta di larghezza inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe.

c) **MASCHIO FUSONE**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).

d) **FEMMINA ADULTA**: femmina di età superiore a 24 mesi.

e) **FEMMINA SOTTILE**: femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .

f) **PICCOLO**: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

MUFLONE:

a) **ARIETE**: maschio di età superiore a due anni (24 mesi) e/o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e/o con sviluppo superiore a 220°

b) **MASCHIO GIOVANE (o binello)**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e/o con trofeo di lunghezza compresa tra 30 e 50 cm e sviluppo inferiore a 220°.

c) **MUFLA** : femmina di età superiore a 24 mesi.

- d) **BINELLA** (o femmina giovane): femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi.
- e) **AGNELLO** : individuo di età inferiore ad un (1) anno; se maschio, con trofeo inferiore a 30 cm di lunghezza.

CERVO:

- a) **MASCHIO ADULTO** : maschio di età superiore a 46 mesi o che comunque presenti trofeo con almeno 4 punte in ciascuna stanga.
- b) **MASCHIO SUBADULTO** : maschio di età compresa tra 24 e 46 mesi o che comunque presenti trofeo con almeno 2 e non più di 4 punte in ciascuna stanga.
- c) **MASCHIO FUSONE**: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi o comunque con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga).
- d) **FEMMINA ADULTA**: femmina di età superiore a 24 mesi.
- e) **FEMMINA SOTTILE**: femmina di età compresa tra 12 e 24 mesi .
- f) **CERBIATTO**: individui di età inferiore ad 1 (uno) anno.

5) Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari sono:

- a) i maschi parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi non riproduttivi);
- b) i soggetti con mancanza totale o parziale di uno degli arti;
- c) soggetti con diarrea, che presentino specchio anale imbrattato da materiale fecale.

Il capo abbattuto per motivi sanitari potrà sostituire uno dei capi assegnati al cacciatore. I soggetti abbattuti con segni di diarrea o di altre patologie dovranno essere subito consegnati all'A.T.C. per gli obbligatori accertamenti sanitari. Al cacciatore sarà consegnato un nuovo bollo inamovibile.

L'abbattimento sanitario deve essere dichiarato nell'apposito modello al momento della verifica del capo abbattuto e può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- [Presidente del comitato di Gestione dell' A.T.C.
- [Responsabile del distretto
- [Volizia Provinciale

ART. 7

(Assegnazione dei capi)

- 1)** I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate dalla ATC, salvo giustificato motivo riconosciuto ed accertato dal Responsabile del distretto e dell'ATC, non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.
- 2)** I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati dall'A.T.C., tramite i responsabili dei

distretti, ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento a cui venga assegnata una sotto-zona. Con apposito Provvedimento Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., specifica le modalità di assegnazione.

3) Le assegnazioni dei capi di cui al precedente comma 2) non hanno carattere di procedimenti amministrativi e non vi si applicano pertanto le norme di cui agli articoli 7, 8 e 10 della L.241/90.

4) Il comitato di gestione può riservare una quota non superiore al **20** per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all'ATC e non abilitati, purché accompagnati da personale iscritto nel registro Regionale degli abilitati.

5) L'assegnazione dei capi dovrà conformarsi alla Legge R.T. N° 10/2016

ART. 8

(Istruzioni di caccia)

1) Il Comitato di gestione dell'A.T.C., qualora lo ritenga necessario, approva le istruzioni di caccia contenenti norme applicative al regolamento prima dell'inizio di ogni stagione di caccia.

2) Le violazioni alle istruzioni di caccia sono equiparate, al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 17, alle violazioni del presente atto direttivo regolamentare.

3) Il Comitato di gestione dell'ATC approva le istruzioni di caccia sentiti i Responsabili di distretto

ART. 9

(Assegnazioni delle sotto-zone)

1) Le assegnazioni delle sotto-zone avvengono con sorteggio annuale da svolgersi nell'apposita assemblea in concomitanza alle assegnazioni dei capi.

L'ATC potrà stabilire ed approvare altri sistemi di assegnazione.

2) In ciascun distretto il numero di sotto-zone tende ad essere uguale o superiore al numero di cacciatori assegnati.

3) I cacciatori consegnano ai responsabili del distretto entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche di ciascuna sotto-zona loro assegnata in scala 1:10000 o 1:5000 con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia I punti macchina e gli appostamenti, nonché il nome e cognome, distretto e n°

sotto-zona in stampatello leggibile. La simbologia da adottare sarà un rettangolo di piccole dimensioni per il posto auto e un triangolo di piccole dimensioni per l'appostamento.

4) I responsabili di distretto verificano le carte consegnate dai cacciatori, e le inviano all'A.T.C. prima dell'inizio di ciascun periodo di prelievo, unitamente all'elenco riepilogativo dei cacciatori che partecipano al prelievo con indicate le sotto-zone loro assegnate, specificando i nominativi dei cacciatori che non avessero consegnato la cartografia delle sotto-zone loro assegnate.

5) I Responsabili di distretto possono ammettere più cacciatori In ogni sotto-zona del rispettivo distretto, per agevolare la realizzazione del piano e per necessità di contenimento dei danni. Per le sotto-zone dove è consentita la caccia alla cerca, attenersi al successivo art. 11.

6) Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di uscite, può cambiare sotto-zona previo assenso del Responsabile di distretto. Il cambio di sotto-zona è comunicato tramite l' inserimento in cassetta dell'apposito modulo (Modello 6) controfirmato dal responsabile, e corredato della carta topografica con indicato la simbologia di cui al precedente punto 3.

7) L'AT.C. Stabilisce, con l'approvazione delle seguenti aggiunte, che scelta delle sotto-zone potrà avvenire anche con il criterio della graduatoria; le modalità di aggiornamento e adozione della graduatoria vengono stabilite con apposito disciplinare.

8) L'assegnazione delle sotto-zone rese libere successivamente dovrà avvenire o con sorteggio, effettuato dal Responsabile di distretto o suo delegato, in presenza degli aventi diritto (il luogo e l'orario dovrà essere determinato dall'assemblea degli iscritti), oppure con altro metodo che consenta comunque a tutti gli iscritti pari opportunità.

ART. 10

(Periodi ed orari di caccia)

1) La caccia di selezione ai cervidi e bovidi si svolge nei periodi e orari definiti dal Calendario Venatorio.

2) Il cacciatore può recarsi presso l'appostamento con l'arma scarica ed in custodia anche prima dell'inizio dell'orario di caccia.

ART. 11

(Tecniche di caccia)

1) La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un appostamento, sopraelevato od a

terra oppure alla cerca nella sotto-zona assegnata. L'ATC può approvare tecniche di caccia alla cerca, definendo dove possono svolgersi.

2) Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito di costituire, mantenere e utilizzare l'appostamento per tutta la durata di ciascun periodo di caccia di selezione.

3) Gli appostamenti potranno essere mantenuti anche per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario, nell'apposito modulo predisposto dalla Regione per gli appostamenti fissi.

4) Senza il consenso di cui al comma 3, il cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti da lui realizzati entro giorni tre (3) dal termine di ciascun periodo di caccia di selezione, o entro giorni cinque (5) dal completamento dell'abbattimento o dalla data di spostamento in altra sotto-zona. La rimozione spetta sempre all'utilizzatore finale.

5) Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore, per ciascuna specie a:

[mm 5,6 per il capriolo;

[mm 6 per il muflone;

[mm 6,5 per il daino;

[mm 7 per il cervo;

e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

[Arco per le specie capriolo, daino, muflone e **Cervo**. E' altresì consentito l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.

6) E' fatto comunque divieto di portare durante la caccia di selezione cartucce con munizione spezzata o a palla asciutta per fucili ad anima liscia.

7) Qualsiasi arma a canna rigata, utilizzata per il prelievo selettivo, deve essere munita di ottica di ingrandimento (cannocchiale).

8) *La caccia alla cerca può essere svolta nelle sotto-zone individuate dai responsabili di distretto, tenuto conto della sicurezza, dell'antropizzazione e dell'utilizzo, nel rispetto delle seguenti indicazioni:*

[Il Responsabile di distretto, in collaborazione con l'A.T.C. , individuano le sotto-zone idonee alla caccia alla cerca.

[Nelle sotto-zone individuate, il cacciatore potrà scegliere se praticare la caccia di selezione da appostamento o alla cerca.

[Nelle restanti sotto-zone si continuerà ad usare il metodo tradizionale con gli appostamenti.

[Nelle sotto-zone idonee alla caccia alla cerca dovranno essere individuati max 5 percorsi di

caccia e max 4 posti auto; i percorsi potranno essere 2 per ogni posto auto.

- [Nelle sotto-zone idonee alla caccia alla cerca potranno essere predisposti max 2 appostamenti lungo ogni percorso segnalato.
- [I cacciatori che intendono praticare la caccia da appostamento, nelle sotto-zone individuate per la caccia alla cerca, continueranno ad adottare la simbologia contenuta nelle cartografie; coloro che intendono praticare la caccia cerca sostituiranno la voce “appostamento” con la parola “percorso” nella cartografia e nel registro delle uscite.
- [All'interno della sotto-zona, il percorso dovrà essere segnalato con una linea continua di colore rosso o blu
- [La caccia alla cerca non potrà essere praticata nei casi di raddoppio dei cacciatori anche se la zona è idonea alla cerca.
- [Nei casi in cui la zona preposta per la cerca venga utilizzata per la sola caccia da appostamento, il raddoppio potrà essere fatto.

ART. 12

(Esercizio di caccia)

- 1)** Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se assegnato ad un distretto dall'ATC Arezzo, in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla stessa e sia in possesso dell'attestato indicante i capi da abbattere ed i relativi bolli numerati, rilasciati dal Responsabile del distretto.
- 2)** Ogni cacciatore deve, prima di recarsi all'appostamento, compilare in duplice copia (madre e figlia) e senza differenze il modulo A del libretto per la caccia di selezione fornitogli dall'A.T.C., specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta. Quindi deve staccare il modulo A "figlia" e inserirlo nella apposita cassetta predisposta dalla A.T.C.
- 3)** L'annotazione della giornata di caccia nel tesserino Venatorio, deve avvenire prima dell'ingresso nella sotto-zona. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il modulo A, e comunque prima di iniziare l'esercizio di caccia, non possa effettuare l'uscita di caccia segnalata, dovrà immediatamente e senza ritardo annullare l'uscita inserendo nella cassetta l'apposito modulo n° 9 debitamente compilato e specificando l'ora di inserimento in cassetta. Nel caso che il cacciatore non sia in grado di raggiungere la cassetta potrà annullare l'uscita telefonando al Responsabile di distretto.
- 4)** Al termine dell'uscita di caccia il cacciatore deve, in caso che abbia effettuato spari o anche abbia udito spari di altri cacciatori, compilare sempre in duplice copia e senza differenze il modulo B, specificando sempre l'orario di inserimento in cassetta, ed

imbucare il modulo "figlia" nella cassetta.

5) Ogni cacciatore deve utilizzare sempre la stessa cassetta per le uscite di caccia che effettua nel distretto; potrà cambiare cassetta nel caso che cambi la sotto-zona, specificandolo nell'apposito modulo.

6) Il cacciatore deve usare progressivamente e numerare le pagine del libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata.

7) Il cacciatore può effettuare in ogni giornata massimo 3 uscite di caccia.

8) Qualora venga istituito un servizio automatizzato per la prenotazione delle uscite i cacciatori dovranno uniformarsi alle nuove procedure contenute nell'atto istitutivo.

9) In caso di smarrimento dei marchi inamovibili o del libretto delle uscite, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta, anche via fax, alla A.T.C. entro le successive 24 ore. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dalla A.T.C. quanto smarrito.

10) In caso di ripetuto smarrimento di bolli, l'A.T.C. si riserva di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi da abbattere dall'autorizzazione.

ART. 13

(Abbatimento)

1) Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve applicare al capo abbattuto, nell'orecchio dx oppure nella zampa posteriore dx, il marchio inamovibile, fornitogli dall'ATC e indicato nell'autorizzazione, prima di rimuoverlo dalla sotto-zona.

2) Effettuato l'abbattimento o comunque uno sparo, o comunque terminato l'appostamento, il cacciatore deve recarsi presso la cassetta ed imbucare subito il modulo B "figlia", specificando in caso di abbattimento seguito da recupero sempre l'indirizzo completo del luogo di sventramento ed ora di inserimento in cassetta.

3) Imbucato il modulo B il cacciatore deve avvertire il Responsabile del distretto o un responsabile da lui delegato o il Presidente dell' ATC che potranno organizzare le opportune verifiche presso il centro indicato per la macellazione, oppure presso un centro di raccolta e controllo.

4) Nel caso che durante la fase di verifica del capo abbattuto (punto 3), vengano ravvisate irregolarità nell'abbattimento quali ad esempio sospetta contraffazione del capo abbattuto o simulazione di abbattimento sanitario, dovrà essere data comunicazione immediata alla Vigilanza per i dovuti accertamenti, avvertendo il cacciatore di mantenere a disposizione il

capo abbattuto.

5) Il Cacciatore dovrà compilare l'apposita scheda di abbattimento (Modello 7) per ogni singolo capo abbattuto. I parametri di peso pieno e peso vuoto eventualmente richiesti annualmente sono obbligatori per tutti o parte dei capi avuti in assegnazione. Qualora richiesto dall'ATC, il cacciatore dovrà prelevare e conservare campioni bio-sanitari. Nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a disposizione la testa dell'animale per il controllo dell'età.

6) Qualora i pesi o altri dati registrati dal cacciatore siano non verosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibole e/o del trofeo l'A.T.C. può sospendere il cacciatore senza diritto a rimborso, per il successivo periodo venatorio e i capi rimasti verranno ridistribuiti tra gli altri cacciatori del distretto che hanno terminato gli abbattimenti.

7) I Responsabili dei distretti comunicano all' ATC i risultati degli abbattimenti secondo le modalità ed il calendario indicato annualmente.

8) Quando il cacciatore ha completato gli abbattimenti di tutti i capi a propria disposizione deve imbucare nella cassetta l'autorizzazione di caccia.

9) In caso di mancato abbattimento di Femmine o Piccoli, questi costituiranno propedeuticità per le successive stagioni venatorie per i soli cacciatori in difetto. (**punto superato dalla legge R.T. n° 10/2016**)

ART. 14

(Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

1) Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari dovrà sempre specificarne l'esito (abbattimento, ferimento, padella), indicando sempre la specie e la classe di sesso ed età a cui ha sparato. In caso di colpi a vuoto, il cacciatore deve obbligatoriamente, oltre che segnalarlo nella scheda B, avvertire anche il Responsabile di distretto o, qualora non raggiungibile, un responsabile da lui delegato, appena terminata l'uscita di caccia. Qualora richiesto il cacciatore dovrà accompagnare il personale addetto per il controllo del colpo.

2) Nel caso che il cacciatore rilevi segni di ferimento, deve segnalare il punto in modo da poterlo indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal seguire o alterare la traccia, recarsi presso la cassetta ed imbucare il modulo B, specificando il ferimento e la classe di sesso-età del capo ferito.

Il cacciatore deve quindi avvertire il Responsabile di distretto e cercare di reperire il personale autorizzato della stazione di recupero ungulati feriti.

3) Il recupero dovrà essere effettuato in presenza di un conduttore di cani da traccia abilitato.

ART. 15

(Detenzione del capo abbattuto)

1) Il capo abbattuto, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento, è di proprietà del cacciatore.

2) Per tutti i capi abbattuti in regime di controllo straordinario, l'ATC potrà chiedere al cacciatore la destinazione di parte della carcassa a titolo di beneficenza oppure a proprietari o conduttori dei fondi compresi entro il distretto che abbiano subito danni.

ART. 16

(Riconsegna materiale)

1) Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di selezione deve consegnare al Responsabile del distretto, il materiale indicato, nell'assemblea delle assegnazioni o riportato nelle istruzioni di caccia.

ART. 17

(Sanzioni Accessorie)

1) Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. predispone ed applica le sanzioni accessorie conseguenti alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, come segue:

Sospensione temporanea dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi, per un periodo non inferiore a tre anni, per le seguenti violazioni:

- abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del periodo di caccia di selezione indicato nel calendario venatorio
- abbattimento di cervidi e bovidi al di fuori del distretto di gestione di appartenenza
- omessa dichiarazione di abbattimento di cervidi, bovidi e cinghiale;
- omessa applicazione al capo abbattuto di cervidi e bovidi del contrassegno numerato, sua contraffazione, o mancato avvertimento del Responsabile di distretto o del Presidente dell'A.T.C in caso di smarrimento del contrassegno;
- aver riportato condanne definitive, non aver impugnato il decreto penale di condanna,

aver fatto richiesta di oblazione o di patteggiamento, per violazioni penali di cui all'art. 30 comma 1 lett. A,B,C,D,E,F,G,H,I,L. L.11/2/1992 n. 157 e agli artt. 3 e 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110;

- aver pagato in misura ridotta o non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento per le violazioni amministrative di cui all' art. 58 comma 1 lettere A, B,C,D,E,F,G,H,O, della L.R. N° 3/94.

- in caso di recidiva il cacciatore sarà cancellato da tutti i distretti dell'A.T.C.

Sospensione temporanea della caccia di selezione a cervidi e bovidi per un periodo da uno a tre anni :

- aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento o il decreto penale di condanna, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione o di patteggiamento per le violazioni commesse all'art. 30 comma 1, lettera H della L. 157/92 e all'art. 58, comma 1, lettere I,M,P della L.R. N° 3/94.

2) Nel caso che al cacciatore di selezione venga contestata una sanzione amministrativa che comporti l'applicazione di una sanzione accessoria, questi sarà informato entro 30 giorni dalla data di acquisizione del verbale dal Comitato di Gestione dell'A.T.C.

3) Per tutte le altre violazioni al disciplinare per la caccia di selezione e alle istruzioni di caccia, per le quali non siano state applicate le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, il Presidente dell'A.T.C., d'intesa con il Responsabile del distretto, può disporre di non assegnare i capi e le sotto-zone, nella successiva stagione di caccia di selezione o in parti di essa.

4) In seguito all'accertamento, da parte degli organi preposti al controllo, di violazioni che comportano l'applicazione della revoca dell'abilitazione o di sospensione temporanea di durata superiore a 2 anni dalla caccia di selezione a cervidi e bovidi, l'ATC può, qualora sussista il pericolo della reiterazione della violazione, applicare il ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia.

5) L'ATC può altresì procedere al ritiro cautelare dell'autorizzazione di caccia per motivi di sicurezza a quei cacciatori che con il loro comportamento in fase di esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o cose.(distanze da edifici e/o strade e/o ferrovie)

ART. 18

(Errori di abbattimento)

- 1) In caso di errore di abbattimento si applica la sospensione dalla caccia di selezione ai cervidi e bovidi per un periodo non inferiore a un anno.
- 2) Non è considerato errore di abbattimento l'abbattimento, per la specie capriolo di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe inferiore a cm 4),
- 3) Non è considerato errore di abbattimento l'abbattimento, per la specie capriolo, di maschio > 12 mesi con lunghezza media delle stanghe in velluto inferiore a cm 4, al posto di piccolo o femmina.
- 4) In caso di errori di abbattimento è previsto anche la confisca del capo.

ART. 19

(Responsabili di distretto, Coadiutori del responsabile e coordinatori di A.T.C.)

- 1) I cacciatori iscritti in ogni distretto di gestione provvedono ad eleggere con regolare votazione a scrutinio segreto i Coadiutori del Responsabile di distretto.
- 2) Il Comitato di gestione dell'A.T.C., nomina, **sentito l'assemblea degli iscritti** un Responsabile per ogni distretto di gestione per cervidi e bovidi e, qualora lo ritenga necessario, nomina un Coordinatore di A.T.C. per la caccia di selezione a cervidi e bovidi.
- 3) Il Responsabile di distretto, con i Coadiutori, dovrà svolgere le seguenti mansioni:
 - a) preparazione ed organizzazione dei censimenti (battute campione, settori a vista campione, censimenti a vista da punti fissi);
 - b) conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli relativi ai risultati
 - c) convocazione delle assemblee annuali, curare le assegnazioni dei capi e delle sottozone;
 - d) raccolta e verifica delle cartografie dei punti di appostamento preparate dai cacciatori, stesura del relativo elenco ed inoltro all'A.T.C.;
 - e) trofeistica;
 - f) collocazione, rimozione e rimessaggio delle cassette.
 - g) Consegna delle autorizzazioni di caccia e della certificazione dei capi assegnati.
 - h) aggiornamento del sistema ATC per la gestione dei cervidi e bovidi e relativo inserimento dati.
 - i) Quanto altro indicato nel mansionario per la caccia di selezione.
- 4) Il Responsabile del distretto indica all'ATC i coadiutori che provvederanno al controllo diretto dei capi abbattuti.
- 5) I Coordinatori, se nominati, svolgono le seguenti funzioni:

a) coordinamento, verifica e controllo dei distretti dell' A.T.C. di tutte le attività connesse alla caccia di selezione del Cervidi e Bovidi;

b) verifica e supervisione tecnica delle attività svolte dai responsabili.

6) Il numero dei Coadiutori stabilito dall'ATC su proposta dell'assemblea dei cacciatori iscritti al Distretto, e dovrà essere proporzionato alle dimensioni dell'area ed al numero degli iscritti: da un minimo di due ad un massimo di 4-5 (indicativamente 1 Coadiutore ogni 10-15 iscritti).

7) Come corrispettivo per lo svolgimento documentato delle mansioni effettuate il Responsabile di distretto può assegnare ai Coadiutori, ai conduttori di cani da traccia maggiori opportunità di abbattimento, denominate "incentivi", determinati d'intesa con l'A.T.C.

Al responsabile di distretto potrà essere determinato il rimborso spese viaggi come spetta ai componenti il Comitato di Gestione dell'ATC; in alternativa potrà scegliere ulteriori opportunità di abbattimenti "incentivi".

Al Coordinatore verrà riservato lo stesso trattamento dei Coadiutori

8) Il Responsabile di distretto, d'intesa con il Presidente dell' ATC, dopo aver richiamato il Coadiutore che non esegue correttamente le mansioni a lui assegnate, provvede alla sua sostituzione.

9) L'ATC può in ogni tempo, dichiarare decaduti e revocare i Responsabili dei distretti di gestione a causa del venir meno del doveroso e reciproco rapporto di fiducia.

I Responsabili di distretto, i Coadiutori, i Coordinatori se nominati, rimangono in carica per la durata del piano faunistico e possono essere rinnovati, salvo loro sostituzione.

10) I Responsabili di distretto, informata l'assemblea, possono assegnare i capi rinunciati durante l'assemblea o comunque avanzati rispetto al piano, anche ad altri cacciatori del distretto che abbiano svolto mansioni volontariamente.